

TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA

SEZ. LAVORO

**RICORSO EX ART. 700 C.P.C. CON ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE
MODALITÀ DI NOTIFICA X ART. 151 C.P.C.**

Nell'interesse del **PROF. ANTONINO MUSICÒ**, nato a Messina il 10.11.1988 e ivi residente in via Industriale 110, C.F. MSCNNN88S10F158B, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, a cui si rimanda in caso di errori e/o omissioni dall'Avv. Roberto Frisone (C.F. FRSRRT86S08F158P) il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo *pec* avvrobertofrisone@pec.it e/o numero fax 090/695673, elettivamente domiciliati in Messina alla via XXVII Luglio n. 34, 98123

-ricorrente-

CONTRO

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro tempore*,
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*
UFFICIO VIII– AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MESSINA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

-resistente -

nonché nei confronti dei controinteressati

quali tutti i docenti iscritti nella II fascia delle graduatorie di Istituto ed iscritti nella I fascia delle Graduatorie Provinciali dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina, in cui il ricorrente risulta attualmente iscritto in II fascia (classe di concorso: A045) nelle Graduatorie Provinciali, valide per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, cioè tutti i docenti che in virtù dell'inserimento del ricorrente nella II fascia delle graduatorie d'Istituto e nella I fascia delle Graduatorie Provinciali dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina, valide per il biennio



2022/2024, classe di concorso A045 sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio da parte ricorrente.

IN FATTO

0. Parte ricorrente è un docente laureato che insegna presso un istituto paritario nel comune di Messina (si veda doc. n. 6 relativo al servizio), in forza dei titoli di cui egli è in possesso.

In particolare egli, dopo l'ottenimento della laurea triennale in economia aziendale ottenuta il 20 ottobre 2015 (doc. 2bis), nell'anno 2016 ha acquisito un Master di I livello in esperto per le professioni economico-aziendali (doc. n. 4) presso l'Università di Messina, nell'anno 2020 ha ottenuto la laurea magistrale in Scienze Economiche-Aziendali (doc. n. 2) e nel medesimo anno ha acquisito anche i 24 CFU nel settore economico (doc. n. 3) nelle discipline antro-po- psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

I suddetti titoli consentono a parte ricorrente di insegnare per la classe **di concorso A045**, ovvero Scienze economico-aziendali. Come detto, egli allo stato ricopre il ruolo di docente presso un istituto paritario a Messina proprio su tale materia ed è iscritto nella II fascia delle GPS.

Il presente ricorso è finalizzato ad ottenere, grazie al possesso della laurea e dei 24 CFU, l'inserimento di parte ricorrente nella I fascia delle G.P.S. (riservata ai soli abilitati) nonché nella II fascia delle G.I. e dalle quali è stato escluso illegittimamente.

In particolare, il prof. Musicò in data 24.05.2022 (doc. n. 1) presentava domanda telematica online di aggiornamento al Ministero per le G.P.S. indicando gli istituti messinesi ma veniva confermata allo stesso solo la permanenza nella II fascia delle GPS e negato l'accesso alla I perché asseritamente privo di abilitazione.

L'interesse del ricorrente è quello di ottenere l'inserimento nella I fascia delle G.P.S. (riservata ai soli abilitati) nonché nella II fascia delle G.I. e dalle quali non è stato incluso illegittimamente nonostante abbia presentato regolare domanda per la provincia di Messina.

Ebbene, la fattispecie che oggi ci occupa attiene dunque all'illegittima esclusione



dei docenti a cui, nonostante il possesso della laurea e dei 24 cfu, non è stato concesso di accedere alla I fascia delle GPS.

Nonostante codesto On.le Tribunale allo stato abbia sempre accolto i ricorsi sul presente contenzioso, da ultimo vi sono state le ordinanze di accoglimento del 18 luglio 2022 (dott.ssa Todaro) si rende comunque necessaria una breve premessa in relazione alla odierna questione.

1. Le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)

Mentre nella II fascia delle G.P.S. risultano inseriti tutti i docenti con titoli validi all'insegnamento e senza abilitazione, nella I fascia, a cui aspira parte ricorrente, sono invece inclusi i soggetti in possesso di abilitazione.

In particolare, l'O.M. n. 112/2022 (come la n. 60/2020) con riferimento alla scuola secondaria di primo e secondo grado, prevede la suddivisione in due fasce che ai sensi del comma 9 dell'art. 3, sono così determinate: ***“a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; 3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso”***.

Tale Ordinanza, per come già anche quella relativa al precedente biennio (2020-2022 n. 60/2020) è stata posta in essere in violazione sia della normativa Europea che della normativa Nazionale nonché della più recente e consolidata giurisprudenza di codesto Spett.le Tribunale del Lavoro e degli altri Tribunali di merito.



Per quanto ampiamente di seguito si chiarirà, la disparità di trattamento emerge chiaramente nella misura in cui i docenti in possesso del titolo di laurea e dei 24 CFU, da un lato vengono parificati ai colleghi abilitati, in quanto possono accedere al corso di specializzazione sul sostegno e ai concorsi mentre, dall'altro, vengono esclusi dall'inserimento in I fascia delle G.P.S.

In sostanza, il ricorrente può concorrere con i colleghi abilitati per il concorso scuola e per il corso per la specializzazione TFA (percorso che per sua natura è successiva all'abilitazione stessa), ma non può iscriversi nella I fascia delle G.P.S. Appare immediatamente percettibile la disparità di trattamento perpetrata nei confronti del ricorrente.

Si tratta di un sistema di reclutamento irragionevole ed illegittimo, in quanto l'Amministrazione Scolastica continua a richiedere l'abilitazione all'insegnamento, mentre il legislatore, in particolar modo in applicazione del D.lgs 59/2017, per quanto di seguito si chiarirà, ha ormai allargato l'abilitazione, anche ai fini dell'inserimento nelle graduatorie per le supplenze, con il conseguimento dei 24 CFU.

Sul punto, codesto On.le Tribunale - **da ultimo Ordinanze del 19 luglio 2022 G.d.L. Dott.ssa Todaro, G.D.L. Dott.ssa Bellino, 22 dicembre 2020, r.g. n. 3562; collegiale 15 febbraio 2021, r.g. n. 4884/2020; nonché ordinanza n. 4192 del 19 febbraio 2022, r.g. n. 4034/2021; ordinanza del 50.03.2022 dott.ssa Bonanzinga; Ord. del 22.02.2022 GdL La Face e sentenza del 2.03.2022 (dott.ssa Bellino)** - graniticamente avuto modo di affermare che *“come già ritenuto da questo ufficio in sede di reclamo (v. ordinanza del 2.12.2019 resa su un caso analogo) e più di recente dall'ordinanza del 23.9.2020 – dott.ssa Totaro - è ragionevole ritenere che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all'insegnamento” vadano complessivamente rivisitati, e che pertanto anche l'inserimento nelle graduatorie di seconda fascia debba essere consentito, sia per il triennio 2017/2018-2018/2019 che per i successivi, agli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi “titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti*



posti di ruolo” ex art. 5 del Regolamento di cui al D.M. n. 131/2007, da ricondurre quindi, anche in un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall’art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad “altre abilitazioni”). Infatti, attesa l’omogeneità delle situazioni poste a confronto, la diversa interpretazione dell’art. 2 del D.M. 374/2017 e della relativa lett. A della tabella di valutazione A, offerta dall’amministrazione resistente - nel senso che essi impediscono ai laureati con 24 CFU per accesso FIT con giudizio idoneo accedere alle graduatorie di circolo e d’istituto di II fascia - appare determinare una illogica oltre che irragionevole disparità di trattamento” e per l’effetto “ne consegue che la ricorrente, avendo provato il possesso del diploma di laurea e dei 24 cfu, ha diritto ad essere inserita nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le supplenze della classe di concorso di appartenenza”.

Ancor prima si era espresso il Tribunale di Roma che, con la sentenza n. 2823/2019, ha avuto modo di affermare che *“la ricorrente, in possesso sia di diploma di laurea magistrale che dei 24 CFU, vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D. Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015). In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia – pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all’accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione”.*

La permanenza di parte ricorrente nella II fascia delle G.P.S. e l’impossibilità di ottenere, come più ampiamente si dirà in punto di periculum, l’accesso alla I fascia e dunque anche la potenziale chiamata in ruolo, determinano un grave pregiudizio per lo stesso che, anche per l’a.s. 2022/2023 sarà scavalcato in graduatoria da tutti i docenti che, parimenti abilitati, sono in I fascia, seppur con meno anni di servizio e requisiti curriculari meno brillanti.



Tutto ciò premesso, la mancata inclusione di parte ricorrente nella I fascia delle GPS è illegittima e, pertanto, egli agisce innanzi all'Ill.mo G.d.L. per i seguenti motivi in

DIRITTO

I. VIOLAZIONE DI LEGGE. ILLEGITTIMITÀ DELL'O.M. N. 112/2022 E DI OGNI ATTO SUCCESSIVO E PRODROMICO, ECCESSO DI POTERE. IRRAGIONevolezza. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST E DEL D. LGS. N. 59/2017.

1. Come anticipato, l'Amministrazione nega il diritto di parte ricorrente ad essere inserito nella prima fascia delle G.P.S. pur se lo stesso è in possesso di un titolo di laurea di accesso alla classe di insegnamento, congiunta al conseguimento di 24 C.F.U. come previsto dal D.Lgs. 59/2017.

L'O.M. n. 112 del 2022 di aggiornamento delle GPS, che richiama integralmente l'O.M. n. 60 del 2020 di istituzione delle GPS ed i successivi decreti e provvedimenti (connessi e strettamente consequenziali al primo), difatti, precludono a parte ricorrente l'inserimento nella I fascia delle G.P.S. e nella II fascia delle G.I., ovvero nelle graduatorie riservate agli abilitati. L'art. 3 dell'O.M. 112/2022 e dell'O.M. 60/2020, come anticipato, prevedono che *“le GPS relative ai posti comuni per la scuola dell'infanzia e primaria sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione”. b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs. 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso; ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa*



vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso”.

L' O.M. n. 112 del 2022, così come l'O.M. n. 60 del 2020 dunque, distingue i titoli di accesso senza alcun riguardo all'intervenuta modifica strutturale e di sistema di cui alla L. 107/2015 ed al D. Lgs. 59/2017.

2. La disciplina del D.lgs 59/2017

Il comma 110 dell'art. 1 della Legge n. 107/2015, prevede che *“a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità”*.

Ai sensi della delega conferita dal Parlamento mediante l'art. 1, comma 181, della legge n. 107/2015, nel 2017, attraverso il Decreto Legislativo n. 59/2017, è stato ridefinito il sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali. Con la riforma si richiedeva ancora l'abilitazione quale unica forma di accesso ai concorsi, ma secondo una diversa veste.

La previsione **dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 59/2017**, che, per quanto di interesse, detta i requisiti di accesso alle procedure concorsuali così dispone: *“1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi*



universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche [...]”.

È evidente come la riforma abbia rielaborato il concetto di abilitazione e, soprattutto, **di “insegnante abilitato” quale soggetto in possesso, congiuntamente, sia del titolo di laurea che dei 24 crediti formativi conseguiti in specifici settori disciplinari, come previsto a norma dell’allegato A del D.M. n. 616/2017.** Ne consegue che per “abilitazione”, che secondo le disposizioni del Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 fino al 2017 si conseguiva tramite Tirocinio Formativo Attivo e Percorsi Abilitanti Speciali, **oggi si intenda conseguimento di 24 CFU in specifici settori disciplinari unitamente al titolo di laurea.**

Codesto Ill.mo G.d.L. ha ormai graniticamente stabilito il principio secondo cui: *“appare ragionevole ritenere, richiamando precedente di questo Tribunale (ordinanza del 2.12.2019) che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all’insegnamento” vadano complessivamente rivisitati e che pertanto devono riconoscersi in possesso del titolo di abilitazione anche gli aspiranti che abbiamo conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi “titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo ex art 5 del regolamento di cui al d.m. n. 131/2007 da ricondurre quindi in un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall’art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad “altre abilitazioni”). Infatti, attesa l’omogeneità delle situazioni poste a confronto, la diversa interpretazione dell’art. 2 del D.M. 374/2017 e della relativa lett. A della tabella di valutazione appare determinare una*



illogica oltre che irragionevole disparità di trattamento.” (Ord. dott.ssa Totaro 28.09.2021; Ord. del 19.08.2021 dott.ssa Bellino; Ord. del 22.12.2020; collegiale 15 febbraio 2021, r.g. n. 4884/2020 ordinanza del 50.03.2022 dott.ssa Bonanzinga). Cfr. anche Ordinanze del 19 luglio 2022 G.d.L. Dott.ssa Todaro, G.D.L. Dott.ssa Bellino, 22 dicembre 2020, r.g. n. 3562; collegiale 15 febbraio 2021, r.g. n. 4884/2020; nonché ordinanza n. 4192 del 19 febbraio 2022, r.g. n. 4034/2021; Ord. del 22.02.2022 G.d.L. La Face e sentenza del 2.03.2022 (dott.ssa Bellino).

Su questione identica a quella in esame si è pronunciato anche il Tribunale di Roma, che, con sentenza n. 2823/2019, ha affermato che *“la ricorrente, in possesso sia di diploma di laurea magistrale che dei 24 CFU, vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D. Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015). In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia – pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all’accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione”*. Ed ancora: *“le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi” (...) la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all’insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 CFU”*.

Su identica fattispecie si vedano anche le ordinanze del Tribunale di Patti – sezione lavoro n. cronol. 5136/2020 del 31/08/2020, del Tribunale di Busto Arsizio n. cronol. 2726/2020 GDL Francesca La Russa, del Tribunale di Monza n. cronol. 5242/2019, GDL Serena Sommariva, del Tribunale di Siena, n. cronol. 3009/2019 GDL Delio Cammarosano, del Tribunale di Busto Arsizio n. cronol. 34/2020 GDL Francesca La Russa, del Tribunale di Palermo n. cronol. 42773/2019, del Tribunale di Parma, n. cronol. 3035/2019, del Tribunale di Roman. cronol. 113239/2019, del Tribunale di Termini Imerese n. cronol. 10223/2020, del Tribunale di Salerno, n. cronol. 25022/2019 del 15/10/2019, GDL dott.ssa Caterina Petrosino, del Tribunale di



Messina, n. cronol. 4884/2020). Del medesimo tenore si veda anche l'ordinanza n. 4192/2022 di codesto Ill.mo Tribunale.

Ed ancora, la Corte d'Appello di Ancona con la sentenza n. 56 del 23 febbraio 2021 ha inoltre chiarito *“le chiare disposizioni di legge ora menzionate non lasciano seri dubbi sull'assoluta equivalenza del possesso dell'abilitazione specifica al possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU, ai fini della partecipazione ai concorsi; del resto, in questa sede è controversa soltanto la possibilità di operare la trasposizione di tale pacifica equipollenza di titoli di ammissione ai concorsi in seno alla disciplina di conferimento degli incarichi di supplenza. Ebbene, alla stregua di tutto quanto detto innanzi, e tenuto conto della dichiarata finalità di totale riordino e di semplificazione del sistema di formazione e di reclutamento dei docenti, perseguita dal d.lgs. n. 59/2017, è doveroso concludere che il possesso congiunto di laurea e di 24 CFU senz'altro integri, ai sensi della nuova legislazione, condizione sufficiente all'inserimento degli interessati nella II Fascia delle graduatorie di circolo e di istituto”*. Per tali ragioni parte ricorrente ha diritto al riconoscimento del proprio titolo quale pienamente abilitante e valido per l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, riservate ai docenti abilitati, in quanto in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente. Nello specifico il superamento di specifici esami universitari ha permesso a parte ricorrente di conseguire 24 crediti formativi universitari, come richiesto dal Ministero dell'Istruzione, per l'accesso ai successivi concorsi per il reclutamento del personale docente. Parte ricorrente ha dunque incrementato il proprio bagaglio culturale e curriculare orientando tutta la propria formazione verso l'accesso alla professione di insegnante, ha acquisito specifiche competenze nelle discipline didattiche e di insegnamento sulla base di un programma didattico volto specificamente alla formazione degli insegnanti. Ciò al pari di quanto è avvenuto per i docenti abilitati tramite PAS o TFA e ai quali è da sempre consentito l'inserimento in II fascia G.I. ed oggi in I delle G.P.S. Ritenere che il titolo di laurea posseduto congiuntamente ai 24 CFU non costituisca titolo valido per l'inserimento nella fascia delle graduatorie riservata ai docenti abilitati, significa distinguere,



senza alcuna base normativa, tra abilitazioni di serie A ed abilitazioni di serie B, arrecando un ingiusto pregiudizio a parte ricorrente. La tesi ora esposta, peraltro, trova conferma nella sentenza della Corte Costituzionale n. 130/2019 che, su ricorso patrocinato da questa difesa innanzi al Giudice a quo, è stata chiamata dal Consiglio di Stato a valutare la compatibilità dell'art. 17, commi 2, lettera b), e 3, D.Lgs. 59/2017 nella parte in cui non prevede il dottorato di ricerca tra i titoli che consentono di partecipare al concorso (pur escludendo l'equipollenza tra il dottorato e l'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria). Secondo la Corte, mentre i corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono una preparazione avanzata valutabile nell'ambito della ricerca scientifica, "viceversa, già in passato, in base all'art. 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 (Regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"), così come ora, ai sensi degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 59 del 2017, i percorsi abilitanti sono finalizzati all'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali, necessarie sia a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento, sia a sviluppare e sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche". "In considerazione della finalità della procedura concorsuale, volta a selezionare le migliori e più adeguate capacità rispetto all'insegnamento, ciò che rileva è l'aver svolto un'attività di formazione orientata alla funzione docente, che abbia come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discenti. Tale funzione esige la capacità di trasmettere conoscenze attraverso il continuo contatto con gli allievi, anche sulla base di specifiche competenze psico-pedagogiche".

Non v'è dubbio che, in tal senso, i percorsi abilitanti di cui agli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 59 del 2017 sono finalizzati all'acquisizione di competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali, necessarie



sia a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento, sia a sviluppare e sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche, confermando dunque la natura abilitante del titolo accademico congiunto ai 24 CFU acquisiti nei settori formativi psico-antropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche, proprio in quanto le attività formative indicate nella predetta sentenza mediante il richiamo anche all'attuale D.Lgs. 59 del 2017 sono proprio quelle caratterizzanti il percorso e il fine dei 24 CFU.

Tale titolo, come è noto, pur essendo ritenuto abilitante ai fini dell'ammissione nella prima fascia delle G.P.S. e nella II delle G.I. nonché utile alla partecipazione ai concorsi, non è ritenuto tale dalla giurisprudenza ai fini delle ammissioni delle graduatorie ad esaurimento. A conferma che, a differenza di quanto sostenuto dal Ministero, non esiste affatto una rigida catalogazione del concetto di abilitazione e ciò, all'evidenza, tanto in senso restrittivo, come strenuamente sostenuto dal Ministero a propria difesa nell'ambito del contenzioso appena citato, quanto, nella specie, ove si chiede di accedere ad *“un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie”* maggiormente favorevole a parte ricorrente. *“Tanto l'O.M. n. 60/2020 che il D.M. n. 781/2020 hanno previsto per le neoistituite graduatorie provinciali per le supplenze e le correlate graduatorie d'istituto per il biennio relativo agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 requisiti diversi rispetto al passato, specificando che “le graduatorie di cui alla presente ordinanza e le relative tabelle di valutazione dei titoli rappresentano una innovazione disposta dal legislatore e non una semplice ricomposizione delle graduatorie previgenti”* (Trib. Messina, sez. lav., ord. 22 dicembre 2020, nel procedimento n. 3562/2020). *“Premesso che il concetto di abilitazione - finora intesa come conseguimento dei percorsi Tfa, Pas e SSIS - è stato ridefinito dal conseguimento di 24 Cfu in specifici settori disciplinari, crediti formativi, è possibile equiparare il possesso del titolo accademico in uno ai detti 24 CFU all'abilitazione all'insegnamento, ai fini dell'inserimento nella II fascia del personale docente delle graduatorie di circolo e di istituto”* (Tribunale Salerno-Sez. Lav., 21/01/2020, n. 107).



II. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. CONTRADDITTORIETÀ NELL'OPERATO DELLA P.A. ILLEGITTIMITÀ MANIFESTA.

L'Amministrazione resistente con D.M. n. 333/2022 ha decretato l'avvio, per l'anno accademico 2021/2022 dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado (TFA sostegno).

In particolare, l'art. 2 del citato D.M. (che richiama integralmente il D.M. 12 febbraio 2020 n. 95 e il D.M. n. 92/2019) recita che *“ai fini dell'individuazione dei titoli di ammissione per l'iscrizione alle prove di accesso e la frequenza dei relativi percorsi si rinvia all'art. 3, comma 1 (Requisiti di ammissione e articolazione del percorso) e all'art. 5, comma 2 (Disposizioni transitorie e finali) del d.m. n. 92/2019”*.

Ebbene, l'art. 3, recante i *“Requisiti di ammissione e articolazione del percorso”* prevede espressamente che *“ai sensi della normativa vigente, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli: [...] b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell' articolo 5 del decreto legislativo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”*. Come è noto, il TFA per il conseguimento della specializzazione sul sostegno è segnatamente un percorso non abilitante ma appunto di specializzazione a cui si può accedere SOLO se in possesso del titolo di abilitazione sotteso per una delle materie relative al corrispondente grado di scuola. **Ne deriva che il Ministero ha già riconosciuto il valore abilitante derivante dal possesso della laurea congiuntamente ai 24 CFU conseguiti da parte ricorrente.** In concreto, se al TFA per il conseguimento della specializzazione sul sostegno possono partecipare solo gli insegnanti abilitati e se l'accesso a tale percorso di specializzazione è consentito anche a parte ricorrente in quanto laureata e in



possesso di 24 CFU, non può che desumersi che è lo stesso Ministero a riconoscere che il possesso di tali titoli è equivalente ad ogni altra abilitazione.

Ciò si evince chiaramente dalla normativa in materia di “TFA sostegno” ove, ai sensi dell’art. 13 del D.M. n. 249/2010 nonché dall’art. 5 del D.M. 30 settembre 2011, *“I corsi sono riservati a docenti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per il grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione per le attività di sostegno”*.

Non può dunque dubitarsi della genuinità dell’abilitazione posseduta da parte ricorrente la quale, per stessa ammissione Ministeriale, ha conseguito un titolo a tutti gli effetti abilitante, valido per la partecipazione al TFA per il sostegno (riservato agli abilitati), valido, allo stesso modo, per la partecipazione ai concorsi riservati ai docenti abilitati. **Non si comprende, dunque, il motivo per il quale non debba essere ritenuto abilitante anche per l’inserimento nella I fascia delle G.P.S. che, allo stesso modo, è riservata agli abilitati.**

In ragione del fatto che il ricorrente è già in possesso di un titolo idoneo all’insegnamento di supplenza nonché all’inserimento nella II fascia, non v’è chi non veda come egli possa considerarsi alla stessa stregua dei docenti abilitati secondo i meccanismi ordinari (TFA, PAS, SISS, ecc.).

III. VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA EUROPEA. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE 2005/36/CE E 2013/55/UE NONCHÉ DELL’ART. 4 DEL D. LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 206, E DEL D. LGS. 28 GENNAIO 2016, N. 15.

La disciplina europea non prevede alcun titolo abilitativo per esercitare la professione di insegnante.

Secondo le Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite nel nostro ordinamento rispettivamente con il D.lgs 206/2007 e con il d.lgs n. 15/2016, ciò che risulta fondamentale per l’inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio e, l’accesso alla professione può essere subordinato all’ottenimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.



Dal momento che il legislatore italiano, ha recepito tali direttive¹, ha evidentemente confermato l'assoluta irrilevanza della cosiddetta "*abilitazione all'insegnamento*", stabilendo che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "*abilitazione*".

Nella specie, la Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono:

A) il possesso di idonea "*qualifica professionale*" al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano e, tale requisito, è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa. Per "*qualifiche professionali*" si intendono le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza, di cui all'articolo 11, lettera a), punto i) della Direttiva citata, ovvero di un'esperienza professionale.

B) I termini di "abilitazione" e/o "idoneità" rientrano dunque nella più generale definizione di "**qualifica professionale**" adottata dalla normativa dell'Unione Europea;

C) Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano ai sensi della stessa una "formazione regolamentata" ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato Italiano, posto che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

In altri termini, il titolo non è altro che "la qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea. Il Ministero dell'Istruzione, mediante il D.M. 30 gennaio 1998 n. 39, ha definito l'elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare con detto decreto Ministeriale, veniva statuito che detti titoli consentono l'accesso alla professione di docente.

¹ Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, e il d.lgs. 28 gennaio 2016 n. 15, recante "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE



Pertanto, le procedure definite “abilitanti” dallo Stato italiano non rientrano nella definizione di “qualifica professionale” adottate dalla Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una “formazione regolamentata” ma una mera procedura amministrativa appartenente all’ambito di una modalità di reclutamento attuata dallo Stato italiano. Per l’effetto, il diritto all’esercizio della professione non sorge in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

In particolare con il suddetto decreto Ministeriale, il Ministero ha statuito che detti titoli consentono l’accesso alla professione di docente: quindi dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano e D.M. 39/1998) emerge che tali titoli sono idonei all’esercizio della professione regolamentata, ovvero di “*qualifica professionale*”. Del resto, l’articolo 49 TFUE privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti: qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un’attività non subordinata beneficia del trattamento nazionale e vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesi Bassi, C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53): ciò sta a significare che se un cittadino di uno stato membro dell’Ue voglia esercitare la professione di docente in Italia, allo stesso non verrà richiesta l’abilitazione quale requisito di accesso, né ai fini della partecipazione a pubblici concorsi.

Appare evidente che la normativa europea non si presti dunque ad equivoci e decreti ministeriali oggi impugnati appaiono in contrasto con le norme eurocomunitarie.

Oggi dunque, parte ricorrente, (come confermano le norme di legge e la giurisprudenza più recente), è in possesso dei titoli per accedere alla I fascia delle G.P.S per la provincia di Messina.

2.4. Sul punto si è già pronunciato il Tribunale di Cassino che, con la sentenza n. 452/2019 del 22/05/2019, ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 CFU, affermando l’illegittimità della condotta ministeriale e



precisando che "da un lato, infatti, la ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 CFU (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D. Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015), che le consente di partecipare al prossimo concorso riservato agli abilitati e più in generale ai futuri concorsi per il reclutamento dei docenti; dall'altro, le viene rifiutato l'accesso alle graduatorie di II fascia, pur riservate agli abilitati. È pertanto la illegittima disparità di trattamento operata dal D.M. 374/2017, anche in spregio degli artt. 3 e 97 Cost. **La rilevata illegittimità si coglie anche sotto il profilo del contrasto con la normativa europea unitaria, che non prevede nessun titolo abilitativo per l'insegnamento. Infatti, ai sensi delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs 206/2007 e con il D.Lgs. 15/2016 e dal D.M. 39/1998, l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa. Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano invece nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una 'formazione regolamentata' ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano. Ne consegue che il diritto all'esercizio della professione non sorge in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge".**

Ne deriva che, come anticipato, l'abilitazione all'insegnamento, secondo l'ordinaria interpretazione, sia una certificazione che consente all'Amministrazione scolastica l'ordinata programmazione degli accessi ma non rappresenta, secondo la definizione legislativa, un titolo utile all'esercizio della professione di docente.

Sulla base di quanto appena chiarito, i decreti ministeriali appaiono in aperto contrasto con tali norme sovranazionali e si impone pertanto la disapplicazione



dell'O.M. n. 112/2022, dell'O.M. n. 60/2020 e dei successivi e connessi atti e provvedimenti, sia alla luce della normativa primaria interpretata in senso conforme agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sia alla luce del diritto comunitario, nella parte in cui il sopraindicato decreto ministeriale, richiedendo una specifica abilitazione, non riconosce il diritto di parte ricorrente all'inserimento nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto del personale docente per la classe di concorso. L'abilitazione, anche alla luce del sistema normativo comunitario, non è requisito che consente lo svolgimento della professione di docente e, conseguentemente, l'accesso ai concorsi ed alle graduatorie basate sulla abilitazione. Di conseguenza vanno disapplicate tutte le disposizioni emanate dal Ministero che prevedono l'abilitazione quale requisito per accedere alle graduatorie provinciali e d'istituto e di conferimento delle supplenze. È pertanto evidente il contrasto e l'illegittimità di quanto stabilito nel D.M. n. 112/2022 e nel combinato disposto con il D.M. n. 60/2020 anche sotto tale profilo normativo

SUI PRESUPPOSTI DI PERICULUM

In merito al *fumus* si rinvia a quanto su esposto certi che il ricorso verrà sicuramente accolto.

Con riferimento al danno esso è da considerarsi in *re ipsa*. La concessione della misura cautelare, stante le prossime chiamate dalle G.P.S., eviterebbe il definitivo consumarsi di un pregiudizio in capo a parte ricorrente che, per almeno un altro anno, dovrebbe sperare di ottenere la supplenza dalla II fascia.

In punto di periculum codesto On.le Tribunale ha sempre riconosciuto e accertato “*la sussistenza del fumus boni iuris e anche del periculum in mora considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe preclusa ai ricorrenti la possibilità di essere inseriti nelle suddette graduatorie subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa*” (Dott.ssa Rando ord. del 10.01.2022).

Codesto On.le Tribunale, anche in sede di reclamo, ha confermato **l'esistenza del requisito del periculum stante il rischio della perdita dei contratti,**



“considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe preclusa al ricorrente la possibilità di essere inserito nelle suddette graduatorie subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa” (ord. 15 febbraio 2021).

Il danno, inoltre, è ulteriormente aggravato ed attuale dalla piena vigenza dell'art. 59 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 che, come accennato, introduce la possibilità di assumere, a tempo indeterminato, anche da G.P.S. ma solo dalla prima fascia a cui, appunto, parte ricorrente aspira. Anche nel contemperamento degli opposti interessi, peraltro, quello dell'Amministrazione alla valutazione di tutti gli aspiranti sulla base degli effettivi titoli di servizio, grazie all'esito della fase cautelare, è certamente dalla stessa preferibile giacchè, viceversa, ove in maniera postuma si dovesse accertare il diritto del ricorrente all'ammissione in I fascia ed al correlativo ruolo, si rischierebbe la *restitutio in integrum*.

Ciò che qui si chiede, d'altra parte, non è affatto l'assunzione a tempo indeterminato, ma la sospensione in parte qua dei provvedimenti impugnati dal cui effetto conformativo deriverà l'ammissione in I fascia G.P.S. A quel punto parte ricorrente concorrerà, sulla base del punteggio e dei titoli di cui è in possesso con gli altri insegnanti in graduatoria. Gli assunti, **a tempo determinato o indeterminato grazie alla nuova norma sopravvenuta**, saranno sempre quelli e non uno di più. L'esito del merito, in tal senso, sarà verosimilmente ad anno scolastico ampiamente avviato e le cattedre assegnate, ragion per cui il provvedimento cautelare è l'unico utile a non aggravare ulteriormente il danno patito da parte ricorrente.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate, per ciò che concerne i controinteressati si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante pubblici proclami con modalità telematiche. Codesto On.le Tribunale del Lavoro, su fattispecie identica, ha già autorizzato la notifica ex art.



151 cpc.

In particolare si chiede che l'Ill.mo GDL Voglia autorizzare lo scrivente procuratore a provvedere all'integrazione del contraddittorio mediante pubblicazione sul sito internet dell'U.S.R. Sicilia Ambito Territoriale di Messina e/o del MIUR mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza.

Per quanto esposto, parte ricorrente come *ut supra* rappresentato e difeso

chiede

a Codesto On.le Tribunale, in veste del Giudice del Lavoro, affinché, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Voglia,

1. In via preliminare, autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando dalle formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet dell'U.S.R. Sicilia Ambito Territoriale di Messina e/o del MIUR;
2. Ritenere, accertare e dichiarare che il ricorrente dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso congiunto della laurea magistrale in Scienze Economiche-Aziendali e dai 24 CFU e, conseguentemente, dichiarare ed accertare il diritto del ricorrente ad essere inserito nella I fascia delle graduatorie provinciali e II fascia delle graduatorie di istituto per le supplenze aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 dell'U.S.R. Sicilia Ufficio VIII-Ambito Territoriale di Messina, per la classe di concorso A045, con posizione spettante in base al punteggio maturato;
3. In ogni caso accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'inserimento nella I fascia delle G.P.S. e nella II fascia delle G.I.
4. Conseguentemente, per l'effetto ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (U.S.R. Sicilia), Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina ed ove occorra al MIUR di procedere alla correzione delle suddette graduatorie ad esaurimento, inserendo il ricorrente ai rispettivi posti e con i punteggi a lui spettanti;
5. Ove necessario a tal fine preventivamente disapplicare gli atti e provvedimenti presupposti (O.M., D.M. e decreti di riferimento) e consequenziali (graduatorie provinciali delle supplenze e graduatorie di istituto della Provincia di Messina



vigenti per il biennio 2022-2024 per le classi del ricorrente);

6. Ordinare alle Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di emanare tutti gli atti e provvedimenti necessari per l'inserimento nelle graduatorie;

7. In via istruttoria ammettere ogni mezzo istruttorio utile e conducente ai fini del presente ricorso e, in particolare, la difesa chiede che ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c. sia disposta l'acquisizione di tutta la documentazione relativa alla posizione giuridica, curriculare e professionale di parte ricorrente in possesso dell'Amministrazione nonché ogni altro atto e/o documento di cui Codesto On.le Giudice ritenga necessaria l'acquisizione ai fini del decidere.

Con ogni altra statuizione necessaria e consequenziale anche in ordine alle spese ed ai compensi del presente giudizio.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile pertanto il contributo è pari ad € 259,00 ma non è dovuto in ragione del reddito del ricorrente che, come da autocertificazione in atti, è inferiore alla soglia di legge.

Si depositano i documenti come da separato indice.

Con vittoria di spese del presente giudizio da distrarsi ex articolo 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore.

Messina, 25 luglio 2022

Avv. Roberto Frisone

